



# COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

**L'Organo di Revisione**

**Verbale n. 20/2024**

**Oggetto:** “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. (art.175 comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”.

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di novembre, il sottoscritto Rag. Giovanni Meli, Revisore dei Conti del Comune di Vallelunga Pratameno, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2023, immediatamente esecutiva, ricevuta in data 20/11/2024 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.11.2024 avente oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. (art.175 comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”.

La presente variazione prevede la variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle somme di euro 816.532,40, inserendo nuove entrante ed apportando variazioni compensative tra i capitoli di Bilancio in relazione alle diverse esigenze di spesa.

**Atteso che**

- l'Ente ha approvato:
  1. Con deliberazione n. 47 del 28/12/2023 del Consiglio Comunale il DUP - Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
  2. Con deliberazione n. 48 del 28/12/2023 del Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2024 -2026;
  3. Con deliberazione n. 11 del 24/06/2024 del Consiglio Comunale il Rendicono dell'Esercizio 2023;
- è stata manifestata l'urgenza e la necessità di provvedere alla variazione nel documento contabile, come da proposta del Consiglio Comunale n. 28 del 19.11.2024 de qua;
- le previsioni di entrata e le previsioni di spesa sulla base dell'accertabilità ed esigibilità delle stesse devono ritenersi attendibili;

VISTI gli artt. n. 175, c. 2 e 42, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 i quali dispongono, tra l'altro, che le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione sono di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 175, c. 3 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le variazioni relative all'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

**Preso atto che**

- il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato, ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo n. 187, l'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli nn. 222 e 195 del Tuel;

- che, non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;
- che non risultano segnalati pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive da regolarizzare;
- dalla proposta di variazione contenuta nell'atto *de quo*, emergerebbe il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio e quello di spostare somme tra residui e competenza;
- non risultano segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono stati richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- **Esaminata** la variazione proposta;

#### **Visti**

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

#### **esprime parere favorevole**

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.11.2024 avente oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. (art.175 comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)".

Variazioni al bilancio corrente annualità 2024 - sia in termini di competenza che di cassa, relativamente alle somme di Euro 816.532,40 come da prospetti allegati ed atteso che la variazione prevista non determina una maggiore spesa per l'Ente ed è a saldi invariati.

**L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

**Rag. Giovanni Meli**

(sottoscritto digitalmente)